



IL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

A. I punti essenziali della riforma- B. Domande

A

I punti essenziali della riforma

Abolizione delle Province

Le Province non hanno più rango costituzionale. Ciò non significa necessariamente che spariranno del tutto, ma che potranno essere ulteriormente alleggerite (già lo sono dopo la Legge Del Rio), o anche eliminate.

Ripartizione delle competenze Stato Regioni

Tre sono gli aspetti fondamentali della riforma:

1) nel tentativo di ridurre il contenzioso di fronte alla Corte costituzionale viene abolita la competenza legislativa concorrente (per la quale peraltro la precedente Costituzione già riservava allo Stato la “determinazione dei principi fondamentali”). La competenza legislativa sarà o esclusivamente dello Stato oppure esclusivamente delle Regioni (art.117).

2) nominando le materie riservate allo Stato, la nuova Costituzione non di rado ricorre all’espressione “disposizioni generali e comuni”. Qualcosa di equivalente ai vecchi “principi fondamentali”?

3) con la soppressione delle materie “concorrenti”, interi comparti di attività passano (norme generali e dettaglio) alla competenza esclusiva dello Stato (per esempio l’area “lavoro”). Passa allo Stato quel “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” al quale precedentemente partecipavano anche le

Regioni, col risultato che (art. 119) sarà solo una legge dello Stato a dare disposizioni su tributi ed entrate di Comuni, Città Metropolitane e Regioni.

Clausola di supremazia dello Stato

Il nuovo art. 117 comma 4 prevede che su proposta del Governo una legge dello Stato possa intervenire anche sulle materie di competenza regionale per motivi legati all'unità giuridica o economica della Repubblica o per tutelare l'interesse nazionale.

Rafforzamento del regionalismo differenziato

Come già previsto dalla modifica del 2001 anche questa riforma prevede la possibilità di dare maggiore autonomia a una o più regioni ordinarie virtuose, grazie all'art. 116 comma 3 (c.d. regionalismo differenziato o asimmetrico, cfr Spagna e Regno Unito).

B

Domande che sorgono spontanee

- 1) alla prova dei fatti andrà meglio che nel 2001 l'elenco delle materie riservate dal nuovo art. 117.2 allo Stato?
- 2) come funzionerà l'abolizione della legislazione concorrente e il tentativo di ridurre la conflittualità Stato-Regioni davanti alla Corte costituzionale?
- 3) siamo sicuri che la legislazione concorrente verrà eliminata davvero considerando che la legge statale può anche contenere soltanto norme generali?
- 4) Il meccanismo del regionalismo asimmetrico verrà utilizzato o rimarrà lettera morta come tra il 2001 e il 2016?
- 5) Tutto considerato, si può parlare di "riduzione" obiettiva del ruolo, specialmente legislativo, delle Regioni? Sono realtà sempre più avviate a diventare enti di amministrazione?